

## LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

### SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Artt. 49, 50 e 51 D. Lgs. 21.11.2007, n. 231

Dal 30.04.2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a €5.000 (e non più superiore a €12.500).

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.

### SCHEMA DI SINTESI

S

<b>DECORRENZA</b>	⇒	Dal <b>30.04.2008</b> .	
<b>TRASFERIMENTI VIETATI</b>	⇒	Denaro	⇒ Contante
	⇒	Libretti di deposito bancari o postali	⇒ Al portatore
	⇒	Titoli	⇒
	⇒	Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.a.	
Sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito.		<b>Operazione frazionata</b>	<sup>(1)</sup> Operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.
<b>CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ PER ASSEGNI BANCARI E POSTALI</b>	⇒	Rilascio moduli	I moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati dalle banche e da Poste Italiane S.p.a. <b>muniti della clausola di non trasferibilità.</b>
	⇒	Moduli in forma libera	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Il cliente può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera.</li> </ul> Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di <b>imposta di bollo, la somma di €1,50</b> . Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante.
	⇒	Assegni circolari	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.</li> <li>•Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a €5.000 può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità.</li> </ul>
	⇒	Importi pari o superiori a €5.000	Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a €5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
	⇒	Assegno a se stesso	Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.a.
Sanzione dall'1% al 40% dell'importo trasferito.			

## APPROFONDIMENTI



## LIBRETTI AL PORTATORE

- **Saldo non superiore a € 5.000**

• Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a € 5.000.

- Sanzione dal 20% al 40% del saldo.

• I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a € 5.000 euro, esistenti alla data del 30.04.2008, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30.06.2009.

- **Traferimento**

Comunicazione alla banca

• In caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente comunica, alla banca o a Poste Italiane S.p.a.:

- .. i dati identificativi del cessionario;
- .. la data del trasferimento.

Entro 30 giorni

- Sanzione dal 10% al 20% del saldo.

## TRASFERIMENTI TRAMITE ESERCENTI ATTIVITÀ DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO

- **Limite di € 2.000**

• È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a € 2.000, effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività finanziaria.

- **Importi compresi fra € 2.000 e € 5.000**

• Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a € 2.000 e inferiori a € 5.000, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al profilo economico dello stesso ordinante.

Sanzione dal 20% al 40% dell'importo trasferito.

## CONTI O LIBRETTI ANONIMI O CON INTESTAZIONE FITTIZIA

- **Apertura**

• L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.

- **Stati esteri**

• L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.

## DATI ANAGRAFE TRIBUTARIA

- I soggetti autorizzati a utilizzare le comunicazioni all'Anagrafe Tributaria (di cui all'art. 7, c. 6 del D.P.R. 29.09.1973, n. 605) possono chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.a. i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati **moduli di assegni bancari o postali in forma libera**, ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiali in forma libera, nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso.
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità tecniche di trasmissione dei dati. La documentazione inerente i dati medesimi costituisce prova documentale, ai sensi dell'art. 234 del Codice di Procedura Penale.

## COMUNICAZIONI DOVUTE DAI PROFESSIONISTI SOGGETTI AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

- I soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni sopraindicate ne riferiscono, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sanzione dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del saldo del libretto ovvero del conto.

- In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli simili la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.a., che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.a., che ne effettua l'estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall'altro soggetto obbligato.